



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 142 del 23/05/2012 – 06/06/2012 Udienza pubblica del 17/04/2012
Massima n. 1:	<p>Titolo Processo costituzionale - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Costituzione in giudizio della parte ricorrente - Deposito in cancelleria del ricorso preventivamente autorizzato, in via eccezionale e temporanea, dalla Giunta provinciale – Ratifica consiliare depositata oltre il termine perentorio per la costituzione in giudizio - Eccezioni inammissibilità del ricorso per tardività - Errore scusabile - Reiezione dell'eccezione.</p> <p>Testo Va rigettata l'eccezione inammissibilità del ricorso in merito alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sia nel testo originario sia in quello modificato dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, per la tardività del deposito in giudizio della ratifica, da parte del Consiglio provinciale, della deliberazione della Giunta provinciale, poiché l'atto di ratifica non sarebbe stato depositato in giudizio entro il termine previsto per la costituzione della parte ricorrente. Nella specie, infatti, si tratta di errore scusabile determinato dalla prassi della Corte circa la non improrogabilità del termine di deposito della ratifica consiliare.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio: legge 11/03/1953, n. 87 art. 31, co. 4 legge 11/03/1953, n. 87 art. 32 legge 11/03/1953, n. 87 art. 35 statuto Regione Trentino Alto Adige art. 54, numero 7) statuto Regione Trentino Alto Adige art. 97 statuto Regione Trentino Alto Adige art. 98</p>



Massima n. 2:	<p>Titolo Imposte e tasse - Provincia autonoma di Trento - Introduzione di una addizionale erariale sulla tassa automobilistica provinciale, da versarsi al bilancio dello Stato a copertura di alcuni interventi nell'ambito della manovra per la stabilizzazione finanziaria - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Ius superveniens dal quale non deriva la cessazione della materia del contendere - Estensione della questione alla nuova formulazione della disposizione censurata.</p> <p>Testo Non sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, nonostante lo ius superveniens, costituito dell'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 in quanto la disciplina relativa all'anno 2011 non è cambiata e la censura della Provincia autonoma è rivolta al gettito dell'addizionale riservata allo Stato; pertanto la questione deve essere rivolta alla nuova formulazione dell'art. 23, comma 21, del decreto-legge n. 98 del 2011.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio : decreto legge 06/07/2011, n. 98 art. 23, co. 21 legge 15/07/2011, n. 111 decreto legge 06/12/2011, n. 201 art. 16, co. 1 legge 22/12/2011, n. 214</p>
Massima n. 3:	<p>Titolo Imposte e tasse - Provincia autonoma di Trento - Introduzione di una addizionale erariale sulla tassa automobilistica provinciale, da versarsi interamente al bilancio dello Stato a copertura alcuni interventi relativi alla manovra per la stabilizzazione finanziaria – Insussistenza delle condizioni previste dalle norme di attuazione dello statuto per l'attribuzione integrale allo Stato - Attribuzione alla Provincia autonoma di Trento dei nove decimi del gettito - Illegittimità costituzionale parziale - Estensione alla Provincia autonoma di Bolzano.</p> <p>Testo Va rilevata l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sia nel testo originario sia in quello modificato dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui dispone che sia integralmente versato al bilancio dello Stato il gettito dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica provinciale percepito nei rispettivi territori delle Province autonome di Trento e di Bolzano e non attribuisce a ciascuna di tali Province autonome i prescritti nove decimi di detto gettito. Infatti, tale gettito non può</p>



	<p>essere attribuito integralmente allo Stato, in quanto si applica senza limiti di tempo; pertanto esso spetta alla Provincia ricorrente nella misura dei nove decimi, ai sensi dell'art. 75, comma 1, alinea e lettera g), dello statuto. Questa pronuncia deve essere estesa anche alla Provincia di Bolzano.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio : decreto legge 06/07/2011, n. 98 art. 23, co. 21 legge 15/07/2011, n. 111 decreto legge 06/12/2011, n. 201 art. 16, co. 1 legge 22/12/2011, n. 214</p> <p>Parametri costituzionali statuto regione Trentino Alto Adige art. 75, co. 1</p> <p>Altri parametri e norme interposte decreto legislativo 16/03/1992 n. 268, art. 9</p>
Massima n. 4:	<p>Titolo Imposte e tasse - Provincia autonoma di Trento - Introduzione di una addizionale erariale sulla tassa automobilistica provinciale, da versarsi al bilancio dello Stato a copertura di alcuni interventi nell'ambito della manovra per la stabilizzazione finanziaria - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Questione, prioritariamente prospettata, volta a riservare alla Provincia ricorrente l'intera maggiorazione addizionale - Asserita violazione della disposizione statutaria secondo cui le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributo proprio provinciale - Presupposto interpretativo errato - Questione non fondata, assorbita nella pronuncia di illegittimità costituzionale.</p> <p>Testo Va rilevata l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sia nel testo originario sia in quello modificato dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e comunque assorbita nella pronuncia di illegittimità costituzionale della disposizione in questione, promossa in riferimento all'art. 73 dello Statuto, in quanto l'addizionale erariale, costituirebbe maggiorazione di un tributo provinciale, (tassa automobilistica provinciale istituita dall'art. 4 della legge prov. n. 10 del 1998), cosicché anche il gettito di tale addizionale andrebbe attribuito alla Provincia. Infatti l'addizionale, pur inserendosi in un tributo proprio della Provincia, resta un prelievo erariale, stabilito dallo Stato nell'esercizio della sua potestà legislativa esclusiva in materia di «sistema tributario dello Stato» (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.); pertanto, anche il gettito di tale addizionale spetta all'erario, nei limiti consentiti dalle norme statutarie.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio: decreto legge 06/07/2011, n. 98, art. 23, co. 21 legge 15/07/2011, n. 111</p>



	<p>decreto legge 06/12/2011, n. 201 art.16, co. 1 legge 22/12/2011, n. 214</p> <p>Parametri costituzionali statuto regione Trentino Alto Adige art. 73 Costituzione art. 117, co. 2</p>
Massima n. 5:	<p>Titolo Imposte e tasse - Provincia autonoma di Trento - Introduzione di una addizionale erariale sulla tassa automobilistica provinciale, da versarsi al bilancio dello Stato a copertura di taluni interventi nell'ambito della manovra per la stabilizzazione finanziaria - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Asserita realizzazione di una finalità di riequilibrio della finanza pubblica, senza la previa adozione delle specifiche modalità previste dallo statuto in applicazione del principio di leale collaborazione - Questione assorbita nella pronuncia di illegittimità costituzionale.</p> <p>Testo Va considerata assorbita nella pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sia nel testo originario sia in quello modificato dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la questione sollevata in relazione all'art. 79 dello Statuto considerato che lo Stato mirerebbe a riequilibrare la finanza pubblica senza la previa adozione delle specifiche modalità previste dallo statuto in applicazione del principio di leale collaborazione.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio : decreto legge 06/07/2011, n. 98 art. 23, co. 21 legge 15/07/2011, n. 111 decreto legge 06/12/2011, n. 201 art. 16, co. 1 legge 22/12/2011, n. 214</p> <p>Parametri costituzionali statuto regione Trentino Alto Adige art. 79</p>

Redattore: Sig.ra Tiziana Falletta

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca



Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca
tel 091.7074836 – e.mail: beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it